

## ALLEGATO C

### Nota metodologica concernente l'erogazione del contributo previsto dall'articolo 9-ter, comma 6, del D.L. n. 137/2020

L'articolo 9-ter, comma 2, del D.L. n. 137/2020, come modificato dall'articolo 30 del D.L. n. 41/2021, prevede che, al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge n. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone patrimoniale di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge n. 160/2019.

La disposizione in esame precisa che si tratta delle medesime occupazioni già esonerate ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del D.L. n. 34/2020 dal pagamento di TOSAP e COSAP per il periodo dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020.

Analogamente, l'articolo 9-ter, comma 3, del D.L. n. 137/2020 stabilisce che i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui al D.Lgs. n. 114/1998, già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020 ai sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del D.L. n. 34/2020, sono esentati dal pagamento del medesimo canone patrimoniale per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

In particolare, si fa presente che la versione originaria del citato articolo 9-ter aveva previsto una prima proroga delle esenzioni in esame fino al 31 marzo 2021. L'articolo 30 del D.L. n. 41/2021 ha esteso il termine di vigenza delle predette agevolazioni al 30 giugno 2021; successivamente con la legge di conversione del D.L. n. 41/2021 (Legge n. 69/2021) è stata approvata l'ulteriore estensione al 31 dicembre 2021 dell'esonero dal versamento del canone patrimoniale.

Conseguentemente, al fine di ristorare i comuni delle minori entrate il comma 6 del citato articolo 9-ter, come modificato dal D.L. n. 41/2021, istituisce un fondo con una dotazione di **330 milioni di euro** per l'anno 2021. Per il riparto del predetto fondo si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 giugno 2021 d'intesa con la Conferenza Stato città e autonomie locali.

In particolare, con il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 14 aprile 2021 si è già provveduto a ristorare i comuni delle minori entrate, quantificate in complessivi 82,5 milioni di euro, relative alle esenzioni in esame per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021.

Con il decreto in esame, di cui la presente nota costituisce parte integrante, si prevede invece il riparto dell'ulteriore quota di **82,5 milioni di euro** per il ristoro delle minori entrate relative al periodo dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021.

Con uno o più provvedimenti si procederà inoltre al riparto della quota restante di 165 milioni di euro per il ristoro delle minori entrate riferite al secondo semestre dell'anno 2021. Considerato che il riparto in esame si riferisce a un periodo di esenzione equivalente (tre mesi) a quello del primo trimestre già ristorato, si confermano gli importi già attribuiti con il precedente decreto rinviando per i criteri metodologici di stima a quanto indicato nella nota metodologica allegata al medesimo decreto del 14 aprile scorso.

Si attribuisce pertanto un ristoro pari a **63,75 milioni di euro** per l'esonero dal versamento (periodo dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021) previsto a favore delle imprese di pubblico esercizio e pari a **18,75 milioni di euro** per l'esonero dal versamento (periodo dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021) previsto a favore dei commercianti ambulanti, per un ammontare complessivo di **82,5 milioni di euro**. I relativi importi sono riportati negli Allegati A e B al presente decreto.

Per i comuni delle Regioni a statuto speciale del Friuli Venezia Giulia e della Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano, considerate le prerogative statutarie di tali Autonomie, gli importi sono erogati per il tramite delle stesse Regioni e Province autonome.